UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UDINE
hic sunt futura

TASSE, CONTRIBUTI ED ESONERI

AVVISO AGGIUNTIVO AL MANIFESTO DEGLI STUDI PER L'ANNO ACCADEMICO 2020/21 RELATIVO A TASSE, CONTRIBUTI ED ESONERI

Nel presente avviso, i documenti e le denominazioni riferite a persone, riportate solo nella forma maschile, si riferiscono indistintamente a persone di genere maschile e femminile.

1. PERCHÉ SI PAGANO LE TASSE UNIVERSITARIE

2. QUANTO E QUANDO SI PAGA

3. STUDENTI CHE POSSONO BENEFICIARE DI ESONERI O RIDUZIONI
   3.1 Beneficiari
   3.2 Come e quando presentare la domanda di esonero o riduzione
   3.3 Contestazione degli addebiti della seconda e terza rata

4. COME SI PAGA

5. PAGAMENTI IN RITARDO

6. STUDENTI ESONERATI DAL PAGAMENTO
   6.1 Come ottenere l'esonero
   6.2 Revoca dell'esonero
   6.3 Validità delle richieste di benefici

7. STUDENTI CHE POSSONO OTTENERE UNA RIDUZIONE
   7.1 Riduzione per merito per gli immatricolati
   7.2 Riduzione per condizione economica familiare
   7.3 Riduzione forfettaria
   7,4 Studenti con profilo a tempo parziale
   7.5 Riduzione per studenti iscritti ai corsi interateneo con l'università di Trieste

8. STUDENTI LAUREANDI

9. INDENNITÀ

10. REGIME PARTICOLARE DI CONTRIBUZIONE STUDENTESCA (Double degree, studenti stranieri, altre convenzioni)

11. SANZIONI DISCIPLINARI

12. INTERRUZIONE DEGLI STUDI

13. SOSPENSIONE DEGLI STUDI

14. RINUNCIA AGLI STUDI

15. TRASFERIMENTI DA E VERSO ALTRI ATENEI
   15.1 Trasferimenti da altri atenei
   15.2 Trasferimenti verso altri atenei

16. STUDENTI FUORI CORSO

17. STUDENTI GIÀ LAUREATI

18. STUDENTI ISCRITTI A CORSI SINGOLI

19. STUDENTI GIÀ IMMATRICOLATI CHE SI ISCRIVONO A CORSI DI LAUREA PROGRAMMATI A LIVELLO NAZIONALE IN ALTRI ATENEI

20. RICONOSCIMENTO DI TITOLI ACCADEMICI STRANIERI
   20.1 Riconoscimento parziale
   20.2 Riconoscimento integrale

21. STUDENTI ISCRITTI ALLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE
   21.1 Scuole di Specializzazione
   21.2 Scuole di Specializzazione di Area Medica

22. RIMBORSI

23. CONTROLLI SUI CONTENUTI DELLE DICHIARAZIONI

24. SISTEMA DI RICONOSCIMENTO DEL MERITO SCOLASTICO

25. FONTI NORMATIVE E TRATTAMENTO DATI

26. ALTRE INFORMAZIONI

1. PERCHÉ SI PAGANO LE TASSE UNIVERSITARIE

La contribuzione studentesca è necessaria per sostenere una parte dei costi dei servizi dedicati agli studenti (didattica, laboratori, servizi generali) stimati dal MIUR in € 7.369 annui a studente (DM 585, 8 agosto 2019).
Il pagamento della prima rata delle tasse di iscrizione, delle eventuali tasse arretrate dovute e della tassa regionale per il diritto allo studio consente allo studente di frequentare le lezioni, le esercitazioni, i laboratori, di prenotarsi agli esami e di ricevere certificati.
Tali diritti sono esercitabili fino alla scadenza stabilita per il pagamento, se prevista, della rata successiva e sono sospesi fino a quando non vengono eseguiti i pagamenti degli addebiti dovuti.

2. QUANTO E QUANDO SI PAGA

1. La quota annuale di iscrizione universitaria, al netto di quanto eventualmente versato ai fini delle prove di ammissione ai corsi di studio, **è suddivisa in 3 rate** che includono:

- il contributo omnicomprensivo annuale (fino ad un massimo di 1.800,00 € per chi non ha diritto ad alcun tipo di riduzione. L'importo sale a 1.900,00 € per chi è fuori corso dal secondo anno in poi o che, per effetto del riconoscimento di carriere precedenti, non ha diritto ad alcun tipo di riduzione);
- la tassa regionale per il diritto allo studio universitario, che l'Ateneo trasferisce integralmente all'Agenzia Regionale per il diritto agli Studi Superiori (ARDISS). La tassa regionale ha un importo variabile (120,00€; 140,00€ o 160,00€), determinato in base all'ISEE valida per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario. Per chi non ha diritto a riduzioni o non ha presentato domanda di riduzione delle tasse risultando in possesso della dichiarazione ISEE-la tassa regionale ammonta a 160,00 € (vd. nota tabella 2);
- l'imposta di bollo (16,00€) assolta in modo virtuale - autorizzazione Agenzia delle Entrate n. 59443/2015 del 23/06/2015.

AVVERTENZA PER I LAUREANDI

Chi intende laurearsi in uno degli appelli relativi all'anno accademico 2019/20 **NON DEVE** rinnovare l'iscrizione all'anno accademico 2020/21 entro il 5 ottobre 2020 e deve presentare domanda di laurea entro la scadenza prevista per l'appello prescelto; se poi non consegue il titolo, può rinnovare l'iscrizione all'anno accademico 2020/21 entro il 31 marzo 2021, senza alcuna sanzione. Maggiori dettagli al punto 8 del presente Avviso.
Eventuali richieste di riduzioni del contributo omnicomprensivo relative all'anno accademico 2020/21 devono comunque essere presentate, con le previste modalità, entro il 5 ottobre 2020.

2. I criteri in base ai quali sono applicati esoneri e riduzioni del contributo omnicomprensivo sono spiegati in dettaglio ai successivi punti 6 e 7. L''ateneo prevede l'esonero totale del contributo omnicomprensivo per ISEE fino a 23000,00 Euro, rispetto ai 20000,00 previsti dala vigente normativa, fermo restando il possesso dei requisiti previsti per legge.
Il pagamento in ritardo delle singole rate comporta un addebito aggiuntivo, come indicato al punto 5 del presente Avviso.

3. Le rate sono così articolate:

- **PRIMA RATA**: **630,00€** da versare ai fini dell'immatricolazione o rinnovo iscrizione. **Scadenza di pagamento: 5 ottobre 2020** se non diversamente indicato nei Manifesti degli Studi dei singoli corsi di studio. Il pagamento della prima rata, per l'importo dovuto, è condizione necessaria per perfezionare l'iscrizione, che decorre a tutti gli effetti dalla data del pagamento. La prima rata include l'imposta di bollo e la tassa regionale per il diritto allo studio, addebitata nella misura minima di 120,00€.
  Fermo restando l'obbligo di pagamento entro la scadenza sopra indicata, l'importo di 630,00€ deve essere pagato da tutti a eccezione di chi:
  A) usufruisce d'ufficio e **in via provvisoria** del pre-esonero perché in possesso dei requisiti per l'assegnazione della borsa di studio erogata dall'ARDISS e li ha dichiarati nella domanda online di immatricolazione all'anno accademico 2020/21 o perché in possesso dei requisiti previsti per mantenere l'idoneità all'assegnazione della borsa di studio per l'anno accademico 2019/20. Il pre-esonero sarà confermato solo se la persona risulterà idonea o assegnataria della borsa di studio erogata dall'ARDISS per l'anno accademico 2020/21;
  B) usufruisce d'ufficio e **in via provvisoria** del pre-esonero, perché nell'anno accademico 2019/20 era esonerato dal pagamento del contributo omnicomprensivo per condizione economica **ed è in possesso dei requisiti previsti per la concessione del beneficio anche per l'anno accademico 2020/21.** La conferma del pre-esonero è subordinata al possesso dei requisiti di merito previsti e alla presentazione, entro il 5 ottobre 2020 nei modi stabiliti dall'Ateneo, della domanda di adeguamento del contributo omnicomprensivo alla condizione economica familiare;
  C) documenti una disabilità pari o superiore al 66% o certificata ai sensi dell'art. 3, comma 1 della Legge104/1992;
  D) è iscritto/a alla Scuola Superiore dell'Ateneo. In tal caso, l'importo dovuto è di 336,00€, comprensivi della quota minima di tassa regionale e imposta di bollo;
  E) proviene da altri atenei, anche esteri, nel solo caso in cui siano state sottoscritte convenzioni specifiche che disciplinano la contribuzione studentesca.

  Chi è in possesso di un'ISEE2020 non superiore a 23000,00 Euro e dei requisiti indicati alle lettere a e b del punto 7,2 ma non rientra nei casi sopra indicati, può chiedere il pre-esonero inviando **entro e non oltre le ore 13 del 5 ottobre** una mail di richiesta di ricalcolo della prima rata a dirittoallostudio@uniud.it .Alla richiesta va allegata copia dell'ISEE2020 e il riepilogo della domanda di richiesta benefici compilata sul sito dell'ARDISS. Non saranno prese in considerazione le richieste pervenute oltre il termine indicato.

Il pre-esonero non si applica di norma alla tassa regionale per il diritto allo studio, con eccezione dei casi A) e C), per i quali, fino ad eventuale revoca del pre-esonero, per regolarizzare l'immatricolazione/iscrizione è richiesto solo il pagamento dell'importo di 16,00 €, corrispondente all'imposta di bollo assolta in modo virtuale entro la scadenza del 5 ottobre 2020.
In tutti i casi di revoca del pre-esonero, si deve procedere al pagamento di quanto ancora eventualmente dovuto a **saldo della prima rata entro il 16 dicembre 2020**. L'iscrizione è considerata regolare a decorrere dalla data di pagamento di quanto ancora dovuto. Chi paga in ritardo, anche la sola quota di 16€, non è considerato regolarmente iscritto fino al pagamento del contributo di cui al successivo punto 5.

- **SECONDA RATA**: importo massimo **fino a 540,00€** se lo studente non ha diritto a riduzioni. In tale importo è inclusa l'eventuale integrazione della tassa regionale (20€ o 40€), se dovuta. Tale integrazione è applicata, con i criteri stabiliti per la generalità degli studenti, anche agli iscritti alla Scuola Superiore. **Scadenza di pagamento: 31 marzo 2021.**
- **TERZA RATA**: importo massimo di tassa e contributo **fino a 806,00€** aumentato a 906,00€ per chi è fuori corso dal secondo anno in poi o per effetto del riconoscimento di carriere precedenti non ha diritto ad alcun tipo di riduzione. **Scadenza di pagamento: 31 maggio 2021.**

Si può chiedere il frazionamento in due tranches della seconda e terza rata, nel rispetto delle scadenze ordinarie previste, inviando una mail a dirittoallostudio@uniud.it dal proprio account SPES in tempo utile per rispettare la scadenza ed evitare di incorrere nella condizione di cui al successivo punto 5.

Ai fini del calcolo degli addebiti, gli importi dell'ISEE sono arrotondati all'unità per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a cinquanta centesimi di euro oppure per difetto se inferiore a questo limite (ad esempio 99,50 diventa 100; 99,51 diventa 100; 99,49 diventa 99).

3 STUDENTI CHE POSSONO BENEFICIARE DI ESONERI O RIDUZIONI

3.1 BENEFICIARI

1. Sono previste le seguenti tipologie di esenzione dal pagamento del contributo omnicomprensivo annuale (per dettagli leggere punto 6.1):
   - **fruizione di una borsa di studio erogata dall'ARDISS;**
   - **fruizione di una borsa del Ministero Affari Esteri**;
   - **disabilità certificata pari o superiore al 66% o ai sensi dell'art.3, comma 1, legge 104/92**;
   - **concessione di un esonero straordinario**

Sono previste le seguenti tipologie di riduzione del contributo omnicomprensivo annuale:
   - **per condizione economica familiare attestata con ISEE** (vedi punto 7.2);
   - **status di studente genitore** (vedi punto 7.3, b);
   - **profilo di studente a tempo parziale** (vedi punto 7.4).

3. Per informazioni sugli interventi per il diritto allo studio (ad esempio borse di studio, posti alloggio, servizio mensa) rivolgersi all'ARDISS (Agenzia Regionale per il Diritto agli Studi Superiori) in viale Ungheria 39/b ad Udine oppure consultare il "Bando per l'attribuzione dei benefici regionali e universitari" pubblicato all'indirizzo http://www.ardiss.fvg.it e attenersi alle modalità e alle scadenze in esso indicate.

3.2 COME E QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA DI ESONERO O RIDUZIONE

1. Per presentare domanda è necessario essere già in possesso dell'**ISEE 2020 valida per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario (**di seguito definita ISEE**).**
È opportuno che gli interessati si rivolgano per tempo ad un centro di assistenza fiscale (CAF o ad altro soggetto abilitato per il rilascio, che non è immediato, dell'attestazione ISEE.
Per presentare domanda si deve utilizzare ESCLUSIVAMENTE la procedura telematica disponibile sul sito web dell'ARDISS, **all'indirizzo http://www.ardiss.fvg.it.**
La procedura è comune all'ARDISS e all'Università e quindi la compilazione della domanda deve essere portata a termine una sola volta, tenendo conto della scadenza più prossima relativa ai benefici (Università e/o ARDISS) che si intende richiedere.
Non è necessario allegare o consegnare l'ISEE in quanto i dati saranno acquisiti per via telematica dall'ARDISS, che provvederà a sua volta a renderli disponibili all'Università per gli interventi di competenza.
Al termine dell'inserimento dei dati si deve confermare e salvare quanto inserito. **Se l'operazione è correttamente conclusa, l'utente riceve una mail all'indirizzo di posta elettronica che ha indicato nella domanda e può stampare l'attestazione ufficiale di quanto ha richiesto per l'a.a. 2020/21. Tale attestazione ha anche il valore di ricevuta di presentazione della domanda.**
La compilazione della domanda non implica l'automatica concessione dei benefici richiesti**. Non saranno accolte domande presentate in tempi e modi diversi da quanto indicato.**
Presso l'Area servizi agli studenti in via Gemona, 92 a Udine sono a disposizione due postazioni dotate di computer per la compilazione della domanda on-line con l'assistenza di personale dell'Ateneo.

2. La compilazione per via telematica della domanda di riduzione/esonero tasse per l'anno accademico 2020/21 è possibile dalla prima metà del mese di luglio e fino alle ore 13 del 5 ottobre 2020, anche nei casi in cui non sia stata ancora perfezionata l'immatricolazione o l'iscrizione. Dopo le ore 13 del 5 ottobre 2020 non sarà possibile utilizzare

la procedura on-line e non saranno accolte domande presentate in ritardo, fatta eccezione per i casi specificati al seguente punto 3.
La presentazione della domanda di riduzione delle tasse entro il 5 ottobre 2020 va eseguita anche da chi intende laurearsi in appelli dell'anno accademico 2019/20, a prescindere che, conseguito il titolo, la persona conti di iscriversi ad altro corso di studio nell'anno accademico 2020/2021 o, avendo presentato domanda di laurea, non consegue il titolo e debba rinnovare l'iscrizione al corso di studio per l'anno accademico 2020/2021.

3. È consentito presentare domanda entro i trenta giorni successivi all'immatricolazione/iscrizione **esclusivamente a chi si immatricola o si iscrive dopo il 5 ottobre 2020 nei seguenti casi**:

- iscrizione a seguito di trasferimento da altro ateneo;
- immatricolazione (prima iscrizione universitaria in assoluto) a corsi di laurea di primo livello o laurea magistrale a ciclo unico;
- iscrizione al primo anno di corsi di laurea magistrale biennale, avendo conseguito nell'anno accademico 2019/2020 una laurea di primo livello presso altri atenei.

La domanda, in carta semplice, oltre ai dati della persona richiedente deve riportare l'indicazione esplicita del beneficio richiesto. Alla domanda va allegata copia dell'ISEE2, tranne il caso in cui si chieda la riduzione legata allo status di studenti genitori. La domanda può essere consegnata, negli orari di apertura al pubblico, allo sportello dell'ufficio tasse di via Gemona 92 o inviata a mezzo raccomandata A.R. (o PEC all'indirizzo: amce@postacert.uniud.it) al seguente indirizzo: Università degli Studi di Udine – Area Servizi agli studenti – via Palladio 8 -33100 Udine. Nel caso di invio a mezzo posta o PEC, alla domanda va allegata copia di un valido documento di identità della persona richiedente. In caso di presentazione della domanda da parte di terzi, si deve anche allegare delega scritta e fotocopia di un valido documento di identità della persona delegata.

3.3 CONTESTAZIONE DEGLI ADDEBITI DELLA SECONDA O TERZA RATA

Chi, avendo presentato domanda di riduzione delle tasse, ritiene vi siano errori negli addebiti può chiedere **entro e non oltre il 31 marzo 2021** una verifica, adeguatamente motivata, utilizzando l'utenza di posta elettronica assegnata dall'ateneo con il servizio SPES e scrivendo all'indirizzo dirittoallostudio@uniud.it .
Non saranno comunque accolte le domande di esonero/riduzione presentate dopo l'emissione dei bollettini a saldo e non saranno prese in considerazione le richieste inviate da indirizzi personali non riconoscibili dal sistema di posta elettronica dell'Ateneo o presentate dopo il 31 marzo 2021.

4. COME SI PAGA

Per effettuare i pagamenti, l'utente deve accedere alla sezione "segreteria" e poi alla voce "pagamenti" dell'area riservata del servizio on-line di Esse3, ed usare il servizio PagoPA. L'università non risponde per disguidi derivanti dall'utilizzo di procedure di pagamento diverse, errate o non preventivamente autorizzate dal competente ufficio. Le singole operazioni di pagamento sono soggette a commissioni stabilite dai soggetti abilitati al servizio di acquisizione pagamenti e non dipendono in alcun modo dall'Ateneo. L'utente è tenuto a verificare tipologia di servizio e correttezza dell'operazione di pagamento con il PSP (prestatore del servizio di pagamento) prescelto.

5. PAGAMENTI IN RITARDO

Il pagamento oltre il termine di scadenza determina l'addebito di un contributo per ritardato pagamento che ammonta a:

- 30,00 € per ritardi entro 20 giorni (solari) dalla scadenza prevista;
- 50,00 € per ritardi dal ventunesimo giorno al quarantesimo (solari) dalla scadenza prevista;
- 100,00 € per ritardi oltre i 40 giorni (solari) dalla scadenza prevista.

Tale contributo è applicato su ogni singola rata pagata in ritardo, a prescindere dagli importi e dalla voce di costo relativa alla rata. Fino al versamento del contributo per ritardato pagamento, lo studente non sarà considerato regolarmente iscritto per l'anno accademico in cui è in difetto con il pagamento e non potrà sostenere esami.
Non saranno prese in considerazione le richieste di esonero o di rimborso dell'addebito per ritardato pagamento se non nel caso in cui il ritardo nel pagamento delle rate dipenda da documentate ragioni di forza maggiore connesse all'operatività dell'istituto bancario. **Non rientrano in tale categoria gli ordinativi di pagamento per i quali la procedura bancaria preveda esplicitamente l'esecuzione del pagamento in giornate successive all'ordine.**

6. STUDENTI ESONERATI DAL PAGAMENTO

6.1. COME OTTENERE L'ESONERO

Nel caso di:

1) **idoneità o assegnazione di borse di studio erogate da enti regionali per il diritto allo studio**: se il beneficio è erogato dall'ARDISS di Udine non si deve presentare alcuna specifica richiesta all'Ateneo perché l'esonero sarà gestito d'ufficio. Se il beneficio è erogato da altri enti, si deve presentare domanda di rimborso delle tasse eventualmente pagate secondo le modalità indicate al punto 22 del presente Avviso, allegando autocertificazione in cui siano riportati i riferimenti dell'ente erogatore, del bando di concorso relativo all'assegnazione della borsa e la dichiarazione di sussistenza del beneficio per l'anno accademico in corso,
2) **disabilità certificata pari o superiore al 66% o ai sensi dell'art.3, comma 1, legge 104/92,** chi si iscrive per la prima volta deve chiedere l'esonero usando la procedura on-line di richiesta benefici sul sito web dell'ARDISS e caricare il verbale della commissione medica che ha accertato l'invalidità al momento dell'iscrizione sul portale on line dell'Università di Udine. Per gli iscritti agli anni successivi, l'esonero è applicato d'ufficio fino alla data dell'eventuale revisione, indicata nella certificazione, da parte della competente commissione medica. Lo studente deve comunque comunicare tempestivamente tutte le variazioni accertate dalle competenti commissioni in merito alla percentuale dell'invalidità;

3) **borse assegnate dal Ministero degli Affari Esteri:** le persone interessate devono comunicare il loro status entro 30 giorni dalla notifica di assegnazione della borsa all'ufficio Diritto allo Studio e servizi integrati dell'Area Servizi per gli Studenti.

- **esoneri straordinari**: la richiesta deve essere adeguatamente documentata e presentata in forma scritta entro il 5 ottobre 2020 **o, solo per avvenimenti successivi a tale data, entro il 31 marzo 2021**.
  Condizione necessaria per la presentazione della domanda è il pagamento di quanto dovuto a titolo di prima rata per l'a.a. 2020/21 e di quanto già addebitato prima della presentazione della richiesta. Va allegata l'ISEE. La concessione e la misura dell'esonero sono un atto discrezionale, che può essere adottato una volta sola nella carriera scolastica della persona. Pertanto è possibile che la richiesta non venga accolta. Può essere richiesto un esonero straordinario solo nei seguenti casi:
  1. decesso di uno o entrambi i genitori nel corso del 2020 con significativa ed imprevedibile riduzione della capacità economica familiare;
  2. significativa ed imprevedibile riduzione della capacità economica familiare per perdita del lavoro nel corso del 2020 di un familiare convivente;
  a. impossibilità a sostenere esami e frequentare lezioni per motivi di salute e per almeno tre mesi continuativi, documentati da adeguata certificazione medica;
  3. possesso di un permesso di soggiorno per "richiesta asilo politico" o per "asilo politico, protezione sussidiaria, motivi umanitari" rilasciato dalle competenti Questure a condizione che documentino il conseguimento di un titolo di studio, valido per l'accesso al corso scelto, rilasciato da un istituto esterno al sistema educativo italiano.

Non saranno prese in considerazione richieste diversamente motivate, incomplete o presentate fuori termine.
La domanda, con tutta la documentazione necessaria, deve pervenire entro le scadenze indicate usando una delle seguenti modalità:

- consegna di persona allo sportello dell'ufficio tasse di via Gemona 92 negli orari di apertura al pubblico;
- invio a mezzo raccomandata A.R. al seguente indirizzo: Università degli Studi di Udine – Area Servizi agli studenti – via Palladio 8 -33100 Udine;
- con PEC all'indirizzo: amce@postacert.uniud.it;
- scrivendo a dirittoallostudio@uniud.it utilizzando esclusivamente le credenziali assegnate dal servizio di posta elettronica per studenti (SPES).

In caso di invio a mezzo posta o con PEC, alla domanda va allegata una copia di un valido documento di identità della persona richiedente.

6.2 REVOCA DELL'ESONERO

Gli esoneri possono essere oggetto di un provvedimento di revoca da parte dell'ente che lo ha concesso o conseguenti ad accertamenti disposti d'ufficio. Coloro ai quali l'esonero sia stato revocato sono tenuti a regolarizzare la propria posizione pagando quanto dovuto entro la scadenza indicata nella comunicazione inviata a mezzo posta elettronica dal servizio .

6.3 VALIDITÀ DELLA RICHIESTA DI BENEFICI

Fatto salvo quanto previsto per gli studenti con invalidità accertata di cui al punto 6.1, la richiesta di riduzioni delle tasse universitarie non può essere fatta valere per anni accademici diversi. Ai fini dell'addebito di tassa e contributo relativi all'anno accademico 2020/21 non si terrà pertanto conto di domande consegnate dagli interessati negli scorsi anni accademici e di richieste presentate dopo le scadenze previste.

7. STUDENTI CHE POSSONO OTTENERE UNA RIDUZIONE

7.1. RIDUZIONE PER MERITO PER GLI IMMATRICOLATI

Gli immatricolati al primo anno di corso di laurea triennale o magistrale a ciclo unico che abbiano superato l'esame di maturità con un punteggio di 100/100 hanno diritto ad una riduzione delle tasse universitarie fino a 300,00€, calcolata solo su quanto eventualmente dovuto a titolo di seconda e terza rata. Ai fini dell'applicazione della riduzione per merito, si definisce come immatricolazione la prima iscrizione universitaria in assoluto. La riduzione per merito scolastico è calcolata d'ufficio e può essere concessa anche nel caso in cui sia stato richiesto l'adeguamento delle tasse universitarie alla condizione economica familiare, ma non è cumulabile con altre forme di esonero/riduzione.

7.2 RIDUZIONE/ESONERO PER CONDIZIONE ECONOMICA FAMILIARE

La richiesta di adeguamento del contributo omnicomprensivo alla condizione economica familiare va compilata usando la procedura on-line, secondo quanto indicato nel precedente punto 3.2. Chi non presenta domanda nei tempi e modi previsti non ha diritto a riduzioni. L'esenzione dal pagamento di imposta di bollo e/o tassa regionale è applicata solo nei casi previsti da specifica normativa. La riduzione per condizione economica familiare è incompatibile con la richiesta di riduzioni forfettarie o con il meccanismo di contribuzione studentesca previsto per chi aderisce al profilo a tempo parziale.
L'adeguamento del contributo omnicomprensivo alla condizione economica è previsto solo se sussistono entrambi i seguenti requisiti:

a) iscrizione all'università da un numero di anni accademici inferiore, o uguale, alla durata normale del corso di laurea di attuale iscrizione, aumentata di uno. Nel caso di iscrizione di laureati a una seconda laurea di pari livello o magistrale a ciclo unico o di iscrizione con riconoscimento di atti di carriera da corsi singoli, abbreviazione della durata degli studi, passaggio di corso di laurea, trasferimento o rivalutazione di carriera pregressa, si terrà conto del numero complessivo degli anni di iscrizione;
b) conseguimento, tra il 10 agosto 2019 e il 10 agosto 2020 (tabella 1) come previsto dalla normativa vigente, di almeno 10 crediti formativi universitari se iscritti nell'anno accademico 2020/21 al secondo anno di carriera scolastica; i crediti richiesti sono 25 nel caso di iscrizione ad anni successivi al secondo. **Non sono presi in**

considerazione i crediti relativi a forme di valutazione intermedia, di qualsiasi tipo.

In particolare, chi è in possesso dei requisiti di cui sopra:

- se appartiene ad un nucleo familiare il cui ISEE, calcolato secondo quanto previsto dalla vigente normativa per gli interventi per il diritto allo studio universitario, è inferiore o eguale a 23.000,00€, ottiene l'esonero dal pagamento del contributo omnicomprensivo annuale. Chi, pur avendo un'ISEE inferiore o uguale a 23.000,00 € è in possesso del solo requisito di cui alla lettera b) ma non di quello di cui alla lettera a) versa un contributo di 200,00 €;
- se appartiene ad un nucleo familiare il cui ISEE, calcolato secondo quanto previsto dalla vigente normativa per gli interventi per il diritto allo studio universitario, sia compreso tra 23.001,00 e 30.000,00€ dovrà versare un importo ridotto rispetto al massimo previsto. L'importo del contributo omnicomprensivo ammonta in questo caso al sette per cento della quota di ISEE eccedente i 13.000,00 € previsti come no tax-area dalla normativa nazionale (Legge 232/2016, art. 1 commi 252-267) rimodulata con i criteri del DM 234/2020. È prevista una maggiorazione del contributo omnicomprensivo annuale di 300,00€ per chi è in possesso del solo requisito di cui alla lettera b) ma non quello di cui alla lettera a);
- se appartiene ad un nucleo familiare il cui ISEE, calcolato secondo quanto previsto dalla vigente normativa per gli interventi per il diritto allo studio universitario, sia compreso tra 30.001,00 e 60.000,00 € versa un contributo omnicomprensivo annuale secondo gli importi indicati in tabella 2.

TABELLA 1. crediti richiesti nel periodo di riferimento in base al numero di anni di iscrizione universitaria

Numero di anni iscrizione universitaria incluso il 2020/21	**Crediti sostenuti tra il 10 agosto 2019 e il 10 agosto 2020**		
	Laurea triennale	**Laurea magistrale a ciclo unico**	**Laurea magistrale (biennale)**
1	**0**	**0**	**0**
2	**10**	**10**	**10**
3	**25**	**25**	**25**
4	**25**	**25**	**Non sono previsti esoneri per condizione economica**
5	**Non sono previsti esoneri per condizione economica**	**25**	
6		**25**	
7		**25 (solo Medicina e**	
8 o successivi		**Non sono previsti esoneri per condizione economica**	

TABELLA 2. Importi per fascia ISEE se si ha diritto a riduzioni)

Fascia ISEE	Contributo omnicomprensivo di ateneo (min-max)	Imposta di bollo, tassa regionale in € (min-max)	Importo I rata in € (min-max)	Importo II rata in € (massimo)**	Importo III rata in €
0,00-23.000,00	0,00	16,00- 136,00 *	16,00 o136,00	0,00	0,00
23001,00-24000,00	350,00 - 385,00	136,00 -	486,00- 521	20,00	0,00
24001,00-26000,00	539,00 - 637,00	156,00**	630,00	65,00- 163,00	0,00
26001,00-28000,00	728,00 - 840,00	156,00**	630,00	254,00-466,00	0,00
28001,00-30000,00	945,00 -1071,00	156,00**	630,00	471,00 -520,00	77,00
30.001,00-40.000,00	1.300,00	156,00**	630,00	520,00	306,00
40.001,00-50.000.00	1.500,00	156,00 -176,00**	630,00	520,00- 540,00	506,00
50.001,00-60.000,00	1.700,00	176,00**	630,00	540,00	706,00
>60.000,00 e non aventi diritto a riduzioni	1.800,00	176,00**	630,00	540,00	806,00
Fuori corso finali dal secondo anno e/o non aventi diritto a riduzioni per effetto del riconoscimento di carriere precedenti	1.900,00	176,00**	630,00	540,00	906,00

ATTENZIONE :** l'importo della tassa regionale per il diritto allo studio universitario è determinato in funzione del valore previsto dai requisiti di eleggibilità per l'accesso ai livelli essenziali delle prestazioni (LEP) del diritto allo studio nel seguente modo:

a) 120,00 € per ISEE inferiore o pari a 23626,32 €;
b) 140,00€ per ISEE superiore a 23626,32 € e fino a 47252,64 €;
c) 160,00€ per ISEE superiore a 47252,64 € o nei casi in cui non venga presentata domanda per la riduzione delle tasse o non si abbia diritto a riduzioni.

L'importo minimo della tassa regionale è versato all'atto del pagamento della prima rata. Il conguaglio di quanto ancora dovuto a titolo di tassa regionale sarà eseguito sulla seconda rata con scadenza 31 marzo 2021. Chi non paga la tassa regionale nella misura dovuta non ha accesso ai servizi erogati dall'ARDISS e, dopo il 31 marzo 2021, nemmeno in ESSE3 per la prenotazione e la registrazione di esami o la stampa di certificati.

7.3 RIDUZIONE FORFETTARIA

Possono chiedere la riduzione forfettaria studenti/esse genitori e il personale dipendente dell'Università degli Studi di Udine che presentano domanda nei tempi e modi indicati al par.3.2 del presente Avviso. La riduzione forfettaria non è cumulabile con altre forme di riduzioni.

Gli studenti/esse genitori iscritti/e fino al primo anno fuori corso incluso del proprio corso di studi, pagano in tutto 1.250,00€. La domanda può essere presentata solo se i figli non hanno compiuto il terzo anno di età. Se entrambi i genitori sono studenti dell'Università degli Studi di Udine, ciascuno di loro può richiedere il beneficio per il corrente anno accademico. Il beneficio non è cumulabile con altre forme di esonero o riduzione.

Il personale dipendente dell'Università degli Studi di Udine, segnalando il proprio status di dipendente dell'Ateneo a dirittoallostudio@uniud.it sarà tenuto solo al pagamento della prima rata. Il beneficio è concesso fino al primo anno fuori corso incluso del proprio corso di studi (o per un pari numero di anni di iscrizione universitaria), successivamente al quale vale quanto previsto per gli altri studenti universitari.

7.4 STUDENTI CON PROFILO A TEMPO PARZIALE

L'iscrizione con profilo a tempo parziale è consigliata a chi, per motivi di lavoro o altro, programma la propria carriera scolastica prevedendo di non riuscire a sostenere più di 30 CFU per anno accademico e ritiene di poter concludere il percorso universitario in un numero di anni di iscrizione pari al doppio della durata normale del corso di studi. Si accede al profilo di studente a tempo parziale compilando la domanda di riduzione tasse entro il 5 ottobre 2020, secondo quanto descritto al punto 3.2. L'iscrizione e il mantenimento del profilo a tempo parziale per l'anno accademico 2020/21 è consentita a chi:

- **è iscritto con la qualifica "in corso**". Il profilo a tempo parziale può essere mantenuto per un numero di anni pari al doppio del numero di anni di durata normale del corso a cui ci si può ancora iscrivere (tab.3);
- **sosterrà nell'anno accademico 2020/21 da un minimo di 15 ad un massimo di 30 CFU tra il 1 ottobre 2020 e il 30 settembre 2021,** con una soglia di tolleranza sul limite massimo di 10 CFU, come specificato in tabella 3.

Non possono chiedere l'iscrizione con profilo a tempo parziale coloro che:

- sono iscritti alla Scuola Superiore, ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Scienze della Formazione primaria e in Medicina e Chirurgia;
- hanno carriere attive con un numero di anni di iscrizione universitaria superiore alla durata normale del corso a cui sono iscritti e i fuori corso.

Per gli iscritti ai corsi di laurea di primo e secondo livello in Scienze Motorie, delle professioni sanitarie e al corso di laurea di secondo livello di Biotecnologie Sanitarie l'iscrizione al percorso a tempo parziale è consentita solo previa autorizzazione da parte dei competenti organi del corso di studio.

È possibile passare dal profilo a tempo pieno a quello a tempo parziale o viceversa solo una volta nell'arco della carriera universitaria, rimanendo iscritti allo stesso corso di laurea. Se lo studente non completa la carriera entro il numero di anni previsti per il suo percorso a tempo parziale, sarà equiparato allo studente a tempo pieno per quello che concerne la carriera e le tasse di iscrizione. Si procederà analogamente nel caso di superamento del numero massimo di CFU previsti (30+10) o di mancato raggiungimento della soglia minima per anno accademico. Le verifiche relative al mantenimento dello status di studente a tempo parziale sono eseguite d'ufficio, dopo il 30 settembre di ogni anno.

Nel caso che si possa mantenere il profilo a tempo parziale, il regime di contribuzione studentesca prevede il pagamento delle tasse nella misura ordinaria prevista dal punto 7.2 per gli anni di durata normale di iscrizione al corso, con attribuzione della fascia di costo inferiore all'importo massimo solo a fronte della presentazione della domanda di riduzione in base all'ISEE con le modalità ed entro le scadenze previste per la generalità degli studi e l' esonero dal pagamento del contributo per il triennio (nel caso di iscrizione a laurea triennale), biennio (in caso di iscrizione a laurea magistrale biennale) o quinquennio (in caso di iscrizione alla laurea magistrale a ciclo unico in giurisprudenza) successivo, ad esclusione dell'imposta di bollo, della tassa regionale per il diritto allo studio e di un contributo forfettario di 100,00 €, fermo restando il mantenimento dell'iscrizione al predetto corso di laurea.

Le modalità di contribuzione per il profilo a tempo parziale non sono cumulabili con altre forme di benefici o riduzioni delle tasse universitarie, fatti salvi eventuali esoneri previsti per legge e non consentono la partecipazione ai bandi per collaborazione studenti "200 ore" ex Decreto Legislativo 68/2012**.** Lo studente iscritto con profilo a tempo parziale in un anno accademico precedente al 2017/18 mantiene le condizioni previste all'atto dell'iscrizione con tale profilo. Agli studenti lavoratori che hanno richiesto il regime di pagamento forfettario entro l'anno accademico 2016/17 e hanno mantenuto anche per l'anno accademico 2020/21 i requisiti previsti in quell'anno per tale meccanismo, attestando che l'attività lavorativa è tuttora in corso, la riduzione forfettaria è calcolata d'ufficio.

TABELLA 3. CRITERI PER IL MANTENIMENTO DELL'ISCRIZIONE A TEMPO PARZIALE

Anni di iscrizione in base alla durata normale del corso"	Anni di iscrizione a tempo parziale	Numero massimo di CFU acquisibili in base agli anni di iscrizione **(+10 CFU di tolleranza)**	Numero minimo di CFU da acquisire tra il 1 ottobre 2020 e il 30 settembre 2021	Numero di anni entro i quali va conseguita la laurea a partire dall'anno di iscrizione a tempo parziale
	LAUREA TRIENNALE			
1	1^ Iscrizione I anno	30	15	6
	2^ Iscrizione I anno	60	15	5
2	1^ Iscrizione II anno	90	15	4
	2^ Iscrizione II anno	120	15	3
3	1^ Iscrizione III anno	150	15	2
	2^ Iscrizione III anno	180	15	1
	LAUREA MAGISTRALE/SPECIALISTICA			
1	1^ Iscrizione I anno	30	15	4
	2^ Iscrizione I anno	60	15	3
2	1^ Iscrizione II anno	90	15	2
	2^ Iscrizione II anno	120	15	1

	LAUREA MAGISTRALE/SPECIALISTICA a ciclo unico quinquennale			
1	1^ Iscrizione I anno	30	15	10
	2^ Iscrizione I anno	60	15	9
2	1^ Iscrizione II anno	90	15	8
	2^ Iscrizione II anno	120	15	7
3	1^ Iscrizione III anno	150	15	6
	2^ Iscrizione III anno	180	15	5
4	1^ Iscrizione IV anno	210	15	4
	2^ Iscrizione IV anno	240	15	3
5	1^ Iscrizione V anno	270	15	2
	2^ Iscrizione V anno	300	15	1

7.5 RIDUZIONE PER STUDENTI ISCRITTI A CORSI INTERATENEO CON L'UNIVERSITÀ DI TRIESTE.

Gli studenti iscritti a corsi di laurea attivati in modalità inter-ateneo tra le Università di Trieste e Udine versano una tassa ridotta di 100€ su quanto dovuto con riferimento alla fascia di appartenenza (Tabella 2), ferme restando le altre disposizioni di cui al par.7.

8. STUDENTI LAUREANDI

Ai fini del presente Avviso sono considerati studenti laureandi coloro che abbiano presentato formale domanda di ammissione all'esame generale di laurea risultando iscritti all'ultimo anno di corso.
Chi ritiene di laurearsi entro la sessione straordinaria dell'anno accademico 2019/20 **NON DEVE PAGARE la prima rata per l'iscrizione all'anno accademico 2020/21 entro il 5 ottobre 2020 e deve presentare domanda di laurea entro la scadenza prevista per l'appello prescelto; se poi non consegue il titolo, può rinnovare l'iscrizione all'anno accademico 2020/21 entro il 31 marzo 2021, senza alcuna sanzione. La seconda e terza rata devono essere pagate entro il 31 maggio 2021.** A chi si iscrive dopo i termini indicati sarà addebitato il contributo per ritardato pagamento secondo quanto previsto al precedente punto 5.
Chi chiede di sostenere l'esame di laurea in uno degli appelli dell'anno accademico 2019/20 dopo avere preso iscrizione all'anno accademico 2020/21, dovrà presentare domanda scritta con cui chiede l'annullamento dell'iscrizione all'anno accademico 2020/21 (domanda in carta resa legale con marca da bollo da 16,00€). L'accoglimento della domanda potrà avvenire solo dopo la scadenza di consegna tesi, è discrezionale da parte dell'Università e non prevede alcun rimborso di quanto versato per l'iscrizione al 2020/21 in armonia con la vigente normativa (RD 1269/38 art. 27)
Chi ha presentato nei termini previsti domanda di ammissione all'appello straordinario dell'esame generale di laurea per l'a.a. 2019/20 avendo terminato tutti gli esami di profitto entro la data di consegna della tesi e che, per sopravvenute esigenze legate al completamento dell'elaborato finale per ragioni scientifiche **decise ed attestate dal docente relatore**, abbia la necessità di posticipare la discussione dell'esame finale alla prima sessione utile dell'anno accademico 2020/21, pagherà solo la prima rata di iscrizione per quell'anno accademico se invia una richiesta scritta con allegata la dichiarazione del docente relatore a dirittoallostudio@uniud.it entro il 30 aprile 2021.Non saranno prese in considerazione altre motivazioni.

Anche gli studenti laureandi in appelli relativi all'anno accademico 2019/20, se intendono chiedere riduzioni delle tasse per l'anno accademico 2020/21, devono presentare domanda di riduzione delle tasse universitarie entro il 5 ottobre 2020. Non saranno accolte domande presentate fuori termine.

9. INDENNITÀ

Per l'anno accademico 2020/21 sono previste le seguenti indennità:

- partecipazione all'esame di abilitazione per corsi di laurea area sanitaria: 120,00 €;
- iscrizione a corsi singoli: 300,00 € a corso fino al conseguimento di un numero massimo di 30 CFU per anno accademico. Se si intende conseguire un numero maggiore di CFU è obbligatoria l'iscrizione ordinaria ad un corso di laurea;
- rilascio duplicato smart card: 25,00 €;
- rilascio diploma di laurea con astuccio contenitore: 52,00€;
- trasferimento ad altro ateneo: 100,00 €;
- passaggio ad altro corso di laurea dell'Università di Udine: 30,00 € (sono esonerati gli studenti che successivamente all'immatricolazione, risultino vincitori nelle graduatorie dei corsi di laurea e dei corsi di laurea magistrale programmati a livello nazionale e locale);
- concorsi di ammissione ai corsi di laurea: 45,00€ per corsi di laurea a programmazione nazionale e 30,00€ per gli altri corsi fatto salvo quanto diversamente indicati nei rispettivi manifesti degli studi;
- rilascio di 5 copie aggiuntive del Diploma supplement: 52,00 €
- conferimento del titolo italiano equipollente a seguito della procedura di riconoscimento del titolo di studio straniero: 630,00 €
- corso di lingua italiana della durata di 10 mesi Progetto Marco Polo Turandot: 5.500€
- riconoscimento preventivo carriera studenti (*): 100,00 €
- Inserimento a piano di studio di esami sovrannumerari per una totale pari o superiore a 60 CFU rispetto a quelli previsti per il percorso di studio regolare: 30€ ad esame
- (*) dovuto qualora gli interessati, con carriere universitarie sostenute in Italia, chiedano indicazione formale dei crediti che saranno loro riconosciuti in caso di immatricolazione con abbreviazione di corso, passaggio da altro corso di laurea o trasferimento da altro ateneo nell'anno accademico 2020/21.

Le indennità versate sono rimborsate d'ufficio o su richiesta dell'interessato solo se il pagamento è stato eseguito per errore o non è previsto.

10. REGIME PARTICOLARE DI CONTRIBUZIONE STUDENTESCA
(Double degree, studenti stranieri, altre convenzioni)

Gli studenti iscritti a corsi con rilascio di un doppio titolo per i quali sia esplicitamente previsto il pagamento delle tasse universitari e nella sede convenzionata, saranno esonerati dal pagamento delle tasse presso l'Ateneo per il periodo di frequenza nella sede estera convenzionata Non rilevano le somme versate alla sede convenzionata per la copertura di piccole spese, assicurazioni sanitarie, spese per trasporti, iscrizioni ad associazioni di studenti e in generale tutto ciò che

non costituisce tassa di iscrizione (*tuition fees*).
Se esplicitamente previsto nell'ambito di convenzioni o altri atti con soggetti pubblici e privati, possono essere definite modalità diverse di pagamento delle tasse universitarie, fermo restando il pagamento di quanto previsto a titolo di imposta di bollo e tassa regionale per il diritto allo studio.

11. SANZIONI DISCIPLINARI

Lo studente cui sia stata inflitta nel corso dell'anno accademico una sanzione disciplinare superiore all'ammonizione non ha diritto ad alcuna riduzione delle tasse universitarie. A chi abbia già fruito di una riduzione, essa sarà revocata e la persona sarà tenuta a pagare la tassa universitaria nella misura massima stabilita per il corrente anno accademico.

12. INTERRUZIONE DEGLI STUDI

L'interruzione degli studi universitari è prevista dalla vigente normativa solo se lo studente non si iscrive e non compie atti di carriera scolastica per almeno due interi anni accademici consecutivi. Periodi di inattività inferiori ai due anni accademici non costituiscono interruzione. L'interruzione non è prevista per i corsi di studio di durata annuale. Il sostenimento di atti di carriera scolastica nel periodo di interruzione comporta l'obbligo di pagamento delle tasse universitarie dovute per l'anno accademico a cui tali atti sono riferiti e l'interruzione per gli altri anni accademici potrebbe non essere concessa, qualora ne decadano i presupposti definiti per legge. Chi intende riprendere gli studi dopo un periodo di interruzione, deve presentare un'istanza in carta legale indirizzata al Magnifico Rettore con cui chiede la ricognizione della qualità di studente, ed effettuare i seguenti versamenti:

- eventuale saldo delle tasse universitarie relative all'ultimo anno accademico di regolare iscrizione, compresi gli addebiti del contributo per ritardato pagamento;
- pagamento di un diritto fisso pari a 200,00 € per ogni anno accademico in cui non sia stata presa iscrizione;
- contributo omnicomprensivo annuale per l'iscrizione all'anno accademico 2020/21.

La semplice posticipazione del pagamento di una o più rate delle tasse universitarie relative ad un anno accademico a cui si è già iscritti non costituisce interruzione degli studi ma semplice ritardo che comporta l'addebito del previsto contributo per ritardato pagamento. Il pagamento del diritto fisso di ricognizione non è previsto nel caso in cui la persona abbia terminato tutti gli esami e, dopo un periodo di interruzione di almeno due anni accademici consecutivi, rinnovi l'iscrizione al solo fine dell'ammissione e sostenimento dell'esame finale di laurea (progetto Ri-scatta la laurea).

13. SOSPENSIONE DEGLI STUDI

Gli studenti costretti ad interrompere gli studi a causa di infermità gravi e prolungate, debitamente certificate, devono presentare istanza scritta e in carta legale all'Ufficio Diritto allo studio e servizi integrati, Area servizi agli studenti, per ottenere l'esonero totale dal pagamento di quanto dovuto per l'iscrizione nel periodo di sospensione. Tale istanza non può avere effetto retroattivo. Negli anni accademici oggetto di sospensione non possono essere compiuti atti di carriera scolastica. La sospensione può essere richiesta e fatta valere per almeno un anno accademico intero, non per periodi inferiori. La richiesta di sospensione non è revocabile nel corso dell'anno accademico e il periodo di sospensione non è preso in considerazione ai fini della valutazione del requisito minimo per accedere alle riduzioni.

14. RINUNCIA AGLI STUDI

Lo studente può rinunciare in qualsiasi momento agli studi. La rinuncia deve essere manifestata con atto scritto in modo chiaro ed esplicito senza condizioni, termini e clausole che ne restringano l'efficacia. L'istanza va presentata su carta resa legale. La modulistica è reperibile presso gli sportelli dell'Area Servizi per la Didattica o sul sito web dell'Ateneo.
Non è prevista ad alcun titolo la restituzione di quanto versato ai fini dell'iscrizione dallo studente che presenti formale istanza di rinuncia agli studi. Coloro che, in caso di rinuncia agli studi, perdano il diritto al pre-esonero o all'esonero delle tasse universitarie, devono effettuare il pagamento di quanto previsto a titolo di prima rata di tassa di iscrizione universitaria, se non versata in precedenza; in caso contrario, la domanda di rinuncia degli studi non sarà accolta.
La convalida di atti di carriera relativi a precedenti carriere scolastiche è subordinata al regolare pagamento di quanto dovuto per l'iscrizione agli anni accademici in cui si sono sostenuti gli atti di carriera di cui si chiede il riconoscimento.

15. TRASFERIMENTI DA E VERSO ALTRI ATENEI

15.1 TRASFERIMENTI DA ALTRI ATENEI.

Le domande di riduzione delle tasse devono essere presentate entro il 5 ottobre 2020 con la prevista procedura on-line (vd. punto 3.2) o, comunque, entro i 30 giorni successivi all'iscrizione in questo Ateneo, con domanda in carta semplice a cui va allegata l'ISEE o la documentazione attestante l'eventuale disabilità, se non dichiarata in precedenza. Se la domanda è riferita ai benefici previsti per studenti genitori, la persona interessata deve autocertificare il possesso di tale status. Per informazioni scrivere a studenti@uniud.it o a dirittoallostudio@uniud.it
Nel caso di trasferimento senza riconoscimento di crediti sostenuti nella carriera pregressa, per il solo anno di prima iscrizione a Udine, si terrà conto dei crediti sostenuti nell'altro ateneo tra il 10 agosto 2019 e il 10 agosto 2020 e del numero di anni di iscrizione ai fini della determinazione degli importi da versare tenendo conto dell'eventuale ISEE presentata. Per quanto pagato nella sede di provenienza, si deve verificare la possibilità di rimborso presso l'altro ateneo.

15.2 TRASFERIMENTI VERSO ALTRI ATENEI

Chi intende trasferirsi nell'anno accademico 2020/21 presso altro ateneo non deve rinnovare l'iscrizione a quell'anno, con la sola eccezione di coloro che si sono iscritti al primo anno nel 2020/21 che devono essere in regola con pagamento della prima rata e presentare domanda secondo le indicazioni riportate nei Manifesti degli Studi per i singoli percorsi di studio. Chi intende presentare domanda di trasferimento in un'altra università **NON** deve presentare all'Università di Udine la domanda di riduzioni/esoneri delle tasse universitarie e non può chiedere la ricognizione della qualità di studente per l'anno 2019/2020.
Non è previsto il rimborso della prima rata di contributo omnicomprensivo annuale versata per il 2020/21 se:

- lo studente ha compiuto atti di carriera scolastica ovvero ha chiesto ed ottenuto il rilascio di certificati di qualsiasi tipo attestanti l'iscrizione all'anno accademico 2020/21;
- l'iscrizione deve essere mantenuta o deve essere fatta risultare nel foglio di congedo, cioè nella certificazione che deve essere inviata all'università presso cui lo studente si trasferisce (esempio: studenti immatricolati o iscritti al primo anno, che optino per altra sede universitaria), anche se la richiesta di trasferimento è stata presentata prima del 7 gennaio 2021.

16. STUDENTI FUORI CORSO

Gli studenti che, al termine della durata normale del corso a cui sono iscritti non abbiano sostenuto tutti gli esami previsti, possono rinnovare la propria iscrizione assumendo la qualifica di studenti fuori corso. Lo studente al primo anno fuori corso, se in possesso dei previsti requisiti, può presentare la domanda di riduzione delle tasse universitarie. Coloro che sono iscritti al secondo anno fuori corso o ad anni successivi nell'anno accademico 2020/21 pagano la somma massima prevista, con la sola eccezione di chi, presentando domanda di riduzione delle tasse nei tempi e modi previsti, ha un ISEE inferiore a 30.000,00 Euro ed è in possesso dei requisiti di cui al punto 7,2 lettera b.

17. STUDENTI GIÀ LAUREATI

Ferme restando le disposizioni nel presente Avviso che disciplinano l'accesso alle varie forme di esonero o riduzione delle tasse universitarie, chi è già laureato e si iscrive ad un corso di laurea di pari livello non può chiedere riduzioni delle tasse universitarie se ottiene il riconoscimento anche parziale di atti di carriera pregressa. Per coloro che hanno ottenuto il riconoscimento di esami sostenuti in precedenti iscrizioni universitarie, il computo degli anni di iscrizione viene effettuato tenendo conto anche degli anni relativi alla precedente carriera in cui sono stati sostenuti quegli esami.

18. STUDENTI ISCRITTI A CORSI SINGOLI

Il contributo di iscrizione è pari a 300,00€ per ciascun corso singolo. Non è ammessa l'iscrizione a più di cinque corsi singoli o a corsi singoli per più di 30 CFU complessivi per anno accademico. Oltre tali limiti è obbligatoria l'iscrizione ad un corso di laurea.
L'iscrizione a corsi singoli è subordinata al possesso di titolo idoneo per l'ammissione a corsi di studi universitari ed è incompatibile con la contemporanea iscrizione ad un corso di laurea o con carriere universitarie ancora aperte. Per particolari esigenze didattiche o organizzative, per alcuni insegnamenti potrebbe non essere consentita l'iscrizione come corso singolo.
L'esame relativo al corso singolo deve essere sostenuto entro l'anno accademico in cui è stata presa iscrizione all'insegnamento. In caso contrario, non sono previsti rimborsi o il riutilizzo ad altro scopo delle somme versate.
Gli esami sostenuti a seguito di iscrizione a singoli insegnamenti possono essere oggetto di riconoscimento nei percorsi di laurea. Ai fini delle riduzioni delle tasse, se gli esami relativi ai corsi singoli sono convalidati in un percorso di laurea, nel computo degli anni di iscrizione universitaria saranno conteggiati anche gli anni accademici in cui sono stati sostenuti tali corsi.

19. STUDENTI GIÀ IMMATRICOLATI CHE SI ISCRIVONO A CORSI DI LAUREA PROGRAMMATI A LIVELLO NAZIONALE IN ALTRI ATENEI

Gli studenti immatricolati a corsi di laurea dell'Università di Udine per l'anno accademico 2020/21 che risultino, successivamente all'immatricolazione, vincitori in altri atenei nelle graduatorie dei corsi di laurea e dei corsi di laurea magistrale programmati a livello nazionale indicati nell'Avviso del MIUR del 11 marzo 2020, una volta iscritti presso l'altra università possono richiedere il rimborso di quanto versato a titolo di contributo omnicomprensivo per l'immatricolazione presso l'Università di Udine. Le richieste di rimborso devono essere presentate secondo quanto indicato nel punto 22 del presente Avviso, specificando il corso di laurea a cui ci si è iscritti (denominazione e classe), posizione in graduatoria e ateneo di nuova iscrizione.

20. RICONOSCIMENTO DI TITOLI ACCADEMICI STRANIERI

20.1 RICONOSCIMENTO PARZIALE.

Nell'ipotesi in cui il riconoscimento sia parziale e pertanto si trasformi in un'abbreviazione della durata degli studi, è possibile accedere ai benefici legati alla condizione economica per gli anni di iscrizione in corso.

20.2 RICONOSCIMENTO INTEGRALE.

Nell'ipotesi in cui il riconoscimento sia integrale, all'atto della richiesta del titolo accademico si deve versare solo l'indennità prevista per le spese connesse al rilascio del titolo stesso.

21 ISCRIZIONE ALLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

21.1 SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE

Le tasse per l'iscrizione alle scuole di specializzazione dell'Ateneo possono essere pagate in tre rate, secondo quanto previsto dai rispettivi Manifesti degli Studi, in base ai seguenti criteri:

- prima rata di 700,00 € da pagarsi entro i termini di iscrizione previsti dai relativi Manifesti degli Studi
- seconda rata da pagarsi entro il 31 marzo 2021;
- terza rata (o seconda nel caso di due rate) a saldo: entro il 31 maggio 2021.

Gli iscritti alle Scuole di specializzazione usufruiscono degli esoneri o di riduzioni delle tasse e dei contributi di iscrizione nei termini indicati nei rispettivi Manifesti degli Studi o nel presente Avviso. Agli iscritti alle scuole di specializzazione si applicano gli addebiti previsti in caso di ritardato pagamento delle singole rate con le stesse modalità previste per gli iscritti ai corsi di laurea. Il pagamento di quanto previsto per l'iscrizione alle Scuole avviene con le stesse modalità previste per gli iscritti ai corsi di laurea.
L'utilizzo dei servizi SPES e ESSE3 on-line, anche per quanto concerne il pagamento delle tasse di iscrizione, **è obbligatorio** per tutti gli iscritti alle scuole di specializzazione. L'Università declina qualsiasi responsabilità per disguidi derivanti dalla mancata osservanza da parte dell'utente delle disposizioni riportate nel presente Avviso.

21.2 SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA MEDICA

Per gli iscritti alle Scuole di specializzazione in area Medica l'importo massimo previsto per l'iscrizione all'anno accademico 2020/21 è di 1.900,00€. Coloro la cui condizione economica familiare, determinata con l'ISEE 2020 valida per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario, non sia superiore a 30.000,00€, possono richiedere una riduzione dell'importo da versare presentando domanda in carta semplice entro il 5 ottobre 2020 (o entro i trenta giorni successivi all'immatricolazione alla Scuola) e allegando l'ISEE. La domanda, unitamente all'allegato richiesto, può essere consegnata o spedita allo sportello per il Diritto allo Studio e i Servizi Integrati dell'Area Servizi agli Studenti in via Gemona 92 a Udine o inviata via mail, utilizzando SOLO l'utenza SPES, a dirittoallostudio@uniud.it. Non saranno prese in considerazione domande fatte pervenire fuori termine o incomplete.
Sono tenuti al pagamento delle tasse e dei contributi per l'importo massimo coloro che:

> non presentano domanda o lo fanno dopo la scadenza sopra indicata;
> dichiarano un ISEE superiore ai limiti indicati in tabella 4;
> siano in possesso di un altro diploma di specializzazione e/o di dottorato;
> abbiano riportato sanzioni disciplinari (solo per l'anno accademico in cui è stata applicata la sanzione).

Per ottenere le agevolazioni in base alla situazione economica, è necessario rivolgersi preventivamente ad un Centro di Assistenza Fiscale (CAF) o altro soggetto abilitato per provvedere al rilascio dell'attestazione ISEE. Se in possesso dei previsti requisiti, gli importi che gli iscritti sono tenuti a versare sono quelli indicati nella tabella di seguito riportata:

TABELLA 4

ISEE (valori in €)	I rata (inclusa tassa minima regionale e imposta di bollo**)	II Rata (comprensiva dell'integrazione della tassa regionale, se dovuta***)	III rata
0-15000,00	700,00	500,00	350,00
15001,00 -30000,00**	700,00	500,00 o 520,00***	500,00
ISEE maggiore di 30000,00 o non presentata**	700,00	540,00	660,00

** vd. Par, 2
*** vd, nota tabella 2, Par. 7,2

A fronte di dichiarazioni non veritiere, oltre alle sanzioni previste per legge, si procederà con la revoca del beneficio e al recupero delle somme non introitate, ferma restando anche la possibilità di adottare sanzioni disciplinari a carico degli interessati.

22. RIMBORSI

L'Università provvede a rimborsare con procedura avviata d'ufficio, senza richiesta da parte degli interessati:

- il contributo omnicomprensivo annuale versato da studenti beneficiari di esonero. Nel caso di borsisti ARDISS il rimborso è eseguito dopo la pubblicazione della graduatoria definitiva;
- i pagamenti non dovuti e rilevati nei controlli eseguiti dall'amministrazione universitaria, fatto salvo quanto previsto per i laureandi che non hanno diritto ad alcun rimborso (punto 8 del presente Avviso);

Il procedimento è seguito dall'ufficio per il Diritto allo Studio e i Servizi Integrati dell'Area Servizi per gli Studenti, che procederà, se necessario, a richiedere agli interessati le integrazioni eventualmente necessarie alla liquidazione del rimborso.

Per casi diversi da quelli sopra indicati, la richiesta di rimborso va presentata, in forma scritta in uno dei seguenti modi:
1) all'ufficio Protocollo dell'Ateneo, via Palladio, 8 Udine
2) con spedizione per posta con raccomandata A.R., al seguente indirizzo: Università degli Studi di Udine - Area Servizi per gli Studenti - via Gemona, 92 - 33100 Udine
3) per chi dispone di posta elettronica certificata (PEC), con mail all'indirizzo amce.postacert@uniud.

La richiesta di rimborso deve riportare:

- i dati anagrafici, la matricola (se già iscritti) il codice fiscale, l'indirizzo a cui l'Ateneo può inviare comunicazioni e gli eventuali recapiti telefonici e di posta elettronica della persona interessata;
- la motivazione;
- le coordinate bancarie (IBAN) del conto, di cui si deve essere intestatari o cointestatari, su cui accreditare il rimborso. L'IBAN può anche essere inserito dai diretti interessati accedendo alla sezione ANGRAFICA della propria pagina personale del servizio online di Esse3, Nel caso di banche estere, va dichiarato l'IBAN e il BIC code, nonché denominazione ed indirizzo completo della filiale dell'istituto bancario. Qualora lo studente non abbia un proprio conto l'Ateneo potrà procedere al rimborso secondo modalità che saranno comunicate dall'Ente Tesoriere.

Nei casi in cui il conto comunicato dovesse risultare intestato a terzi, estinto o non corretto e si determini quindi la necessità di eseguire supplementi di istruttoria e emettere un nuovo mandato di pagamento, l'Ateneo tratterrà dalla somma dovuta l'importo di 30€ per spese amministrative. **Non saranno prese in considerazione le richieste relative ai casi per i quali il presente Avviso prevede esplicitamente l'impossibilità di rimborso.** In tali casi, il non accoglimento della richiesta è automatico e non è previsto l'invio di ulteriore comunicazione agli interessati.

23. CONTROLLI SUI CONTENUTI DELLE DICHIARAZIONI

La concessione di benefici di carattere economico (borse di studio, riduzioni tasse) in base all'autocertificazione rilasciata da un utente comporta il controllo di veridicità dei dati dichiarati con verifiche mirate o a campione. Tali controlli sono eseguiti con i diretti interessati o con la collaborazione di altri soggetti istituzionali. Nel caso di dichiarazioni non veritiere, oltre alle sanzioni penali ed amministrative previste per legge, si procederà alla revoca del beneficio e al recupero delle somme non introitate, ferma restando la possibilità, da parte dell'Ateneo, dell'adozione di sanzioni disciplinari, compreso l'annullamento di atti di carriera. Gli esiti degli accertamenti saranno messi a disposizione dell'ARDISS per verificare se lo studente ha impropriamente usufruito di benefici erogati da quell'ente. Analogamente l'Università utilizzerà le comunicazioni che saranno inviate dall'ARDISS a seguito dei controlli eseguiti da quell'Ente.

24. SISTEMA DI RICONOSCIMENTO DEL MERITO SCOLASTICO

A partire dall'anno 2014/15 l'Università di Udine incentiva e valorizza il merito scolastico dei laureati per mezzo di un sistema di premialità dettagliato sul sito web dell'Ateneo, voce Tasse, contributi, esoneri e merito.

25. FONTI NORMATIVE E TRATTAMENTO DATI

Legge n. 59 del 15 marzo 1997 e successive modificazioni; D.P.R. n. 306 del 25 luglio 1997; D.P.R. n. 445 del 28

dicembre 2000; D.P.C.M. del 9 aprile 2001; Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003; Decreto Ministeriale n. 270 del 22 ottobre 2004; Decreto Legislativo n.68 del 29 marzo 2012; Regolamento Didattico d'Ateneo approvato con Decreto Rettorale n. 335 del 27 giugno 2013; D.P.C.M 5 dicembre 2013, n. 159 Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e s.m.i.; legge 11 dicembre 2016, n. 232 ("legge di stabilità 2017"), art. 1, commi 252-267; delibera del Senato accademico del 28 aprile 2020; delibera del Consiglio di Amministrazione del 30 aprile 2020; DM MIUR 65 del 9 maggio 2020; DM MIUR 234 del 26 giugno 2020.
Il trattamento dei dati è svolto nel rispetto delle vigenti norme in materia di tutela dei dati personali ed in particolare delle disposizioni di cui al decreto legislativo 196/2003 e successive modificazioni. Tutti i dati richiesti sono destinati al complesso delle operazioni, svolte anche con mezzi elettronici ed automatizzati, finalizzate alla determinazione delle tasse in base all'ISEE e alla concessione di esoneri e riduzioni. I dati possono essere comunicati alle competenti Amministrazioni per i controlli previsti dalla vigente normativa. Titolare del trattamento dei dati è l'Università degli Studi di Udine nella figura del suo legale rappresentante il Magnifico Rettore. Responsabile del procedimento amministrativo è il Capo Area Servizi Agli Studenti.

26. ALTRE INFORMAZIONI

SCADENZE
Tutte le scadenze sono riportate sul sito web dell'Ateneo, www.uniud.it voce Tasse merito e nella pagina informativa del singolo Corso di laurea, menu azzurro, voce: Tasse, merito e diritto allo studio.

ORARI DI SERVIZIO AL PUBBLICO, CON POSSIBILITA' DI MODIFICA CON LE MODALITÀ INDICATE SUL SITO WEB IN RELAZIONE ALL'EMERGENZA SANITARIA COVID-19
Lunedì dalle 9.30 alle 11.30; martedì: dalle 11.00 alle 13.00; dal mercoledì al venerdì: dalle 9.30 alle 11.30; giovedì pomeriggio dalle ore 14.00 alle ore 16.00 (escluso il mese di agosto).
Gli uffici sono chiusi il sabato e nelle giornate festive. Salvo diversa indicazione, è prevista la chiusura nella settimana di ferragosto e durante le festività natalizie. La chiusura nel periodo pasquale dell'anno 2021 sarà comunicata sul sito web di ateneo. Chiusura delle sedi locali per festività patronali se ricadenti in giorni lavorativi: 16 marzo (Gorizia), 13 giugno (Gemona),12 luglio (Udine), 8 settembre (Pordenone)-

Numero Verde 800241433
Il numero verde è attivo dal 6 luglio 2020 al 9 ottobre 2020 dal lunedì al giovedì, dalle ore 9.00 alle ore 16.00, il venerdì dalle 9.00 alle 13.00. A partire dal 12 ottobre 2020 è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00.
Il servizio fornisce SOLO informazioni di carattere generale, contenute nei Manifesti degli Studi. Il servizio con operatore non è attivo al di fuori dei giorni e degli orari indicati, oltre che nei giorni di chiusura programmata degli uffici.

Tasse e Diritto allo studio
Per Informazioni sui contenuti dell'Avviso Aggiuntivo:
Area Servizi agli studenti - Ufficio per il diritto allo studio e i servizi integrati via Gemona 92, 33100 Udine
indirizzo di posta elettronica dirittoallostudio@uniud.it
Facebook: gruppo Help! uniud official
Instagram: @tutoruniud

Servizio di Assistenza agli studenti disabili o con DSA Viale Ungheria, 45 –33100 Udine tel.+39 0432 556804
Le finalità del Servizio sono l'assistenza, l'integrazione sociale e la tutela dei diritti degli studenti disabili e degli studenti con DSA. Lo studente che intende avvalersi del servizio, indipendentemente dalla percentuale e dal tipo di disabilità, è invitato a segnalare il proprio nominativo ai predetti recapiti. Il personale addetto potrà così trasmettergli il modulo di richiesta servizi e fornirgli ulteriori informazioni relative al servizio offerto.

SERVIZI TELEMATICI
L'Università degli Studi di Udine fornisce a tutti i suoi studenti:
- una casella di posta elettronica personale (SPES), che è lo strumento di comunicazione ufficiale e riconosciuto dall'Ateneo per le comunicazioni da e per gli studenti. TUTTE le comunicazioni relative alla carriera scolastica saranno inviate a tale casella di posta assegnata dall'ateneo. Non è garantita risposta a comunicazioni o richieste inviate attraverso caselle di posta elettronica diverse da quella ufficiale (SPES).
- l'utilizzo del Sistema informativo per la didattica ESSE3 (accesso tramite un codice personale consegnato all'atto dell'immatricolazione): per la visualizzazione degli appelli, l'iscrizione agli esami, la visualizzazione dei risultati delle prove intermedie, la visualizzazione e la stampa di certificati come promemoria o ai fini di un'autocertificazione, la visualizzazione e stampa dei bollettini di pagamento;
- una tessera d'identificazione elettronica (smart card).

AGENZIA REGIONALE PER IL DIRITTO AGLI STUDI SUPERIORI (ARDISS)
sede di Udine Viale Ungheria 39/b -33100 Udine tel. +39 0432 245772 fax +39 0432 245777 info.udine@ardiss.fvg.it
Ha lo scopo di promuovere, attuare e coordinare i vari interventi a favore degli studenti universitari, per esempio con l'erogazione di borse di studio contributi e premi per tesi di laurea, assegni aggiuntivi per gli studenti che partecipano a corsi universitari all'estero, borse di studio per laureandi e laureati, servizi abitativi, contributi per locazioni ed attività convittuali, agevolazioni per abbonamenti per trasporti, servizi di ristorazione, servizi di informazione, orientamento e consulenza, servizi per attività culturali e ricreative e ogni forma di intervento volta a favorire il diritto allo studio. Per la visione dei bandi di concorso si prega di consultare il sito ARDISS sull'indirizzo web: www.ardiss.fvg.it o di recarsi presso la sede dell'Ente.

Udine 10 luglio 2020

IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Massimo Di Silverio

IL RETTORE
Prof. Roberto Pinton